

COMUNE DI CILAVEGNA

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E
PER L'EFFETTUAZIONE DEL
SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI
E APPROVAZIONE TARIFFE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30.11.1994 -
Esecutiva per decorrenza dei termini, L. 142/90, il 5.01.1995.

INDICE

Oggetto del regolamento

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Classificazione del Comune
- Art. 3 Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni
- Art. 4 Tipologia degli impianti
- Art. 5 Quantità degli impianti

CAPO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Art. 6 Oggetto
- Art. 7 Soggetto passivo
- Art. 8 Delle tariffe in genere
- Art. 9 Pubblicità ordinaria e modalità di commisurazione
- Art. 10 Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 11 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 12 Pubblicità varie
- Art. 13 Riduzione dell'imposta
- Art. 14 Esenzione dell'imposta

CAPO III – MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 15 Disposizioni generali
- Art. 16 Disciplinare di concessione e canone

CAPO IV – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 17 Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 18 Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 19 Riduzione del diritto
- Art. 20 Esenzione del diritto
- Art. 21 Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

CAPO V – SANZIONI

- Art. 22 Rettifica od accertamento d'ufficio
- Art. 23 Sanzioni tributarie ed interessi

Art. 24 Sanzioni amministrative

CAPO VI – MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 25 Dichiarazione

Art. 26 Pagamento dell'imposta

CAPO VII – NORME TRANSITORIE

Art. 27 Criteri di liquidazione dell'imposta per l'anno 1994

Art. 28 Affidamento in concessione del servizio

Art. 29 Disposizioni finali

ALLEGATO A - Tariffario in vigore dal 1° gennaio 1994

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicità e delle affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507.

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le relative pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuati.

Art. 2 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

In aderenza all'articolo 2 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, il Comune appartiene alla V classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso (1994), quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica, pari a n. 4.511 unità.

Art. 3 – CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

I criteri a cui dovrà fare riferimento per la stesura di un piano generale, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti e nel caso di constatata effettiva necessità, un ampliamento degli stessi, sono i seguenti:

- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione / armonizzazione perseguita dall'Amministrazione nella salvaguardia dello stesso;
- b) il piano dovrà tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) il piano (nella sua stesura) dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti, nonché da concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;

- d) La stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285; D.Lgs. 10.09.1993, n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16.12.1992, n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.

Art. 4 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'articolo precedente, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune od il Concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- standardi (mono o bifacciali);
- tabelle;
- poste 6x3 (mono o bifacciali).

Le caratteristiche tecniche degli stessi (colore, formato, ecc.) saranno determinate dall'Ufficio Tecnico.

Art. 5 – QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle attuali esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, avendo superficie complessiva rispondente ai parametri minimi di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 del D.Lgs 507/93, parametri così determinati: n. abitanti 4.511 diviso mille per 12 metriquadrati = 55 mq., ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 15.11.1993, n. 507; la ripartizione degli stessi è così determinata:

- 1) per le affissioni di natura istituzione, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 30 per cento;
- 2) per le affissioni di natura commerciale il 70 per cento;
- 3) per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, questo Comune, constatata la congruità e la funzionalità dei mezzi affissionistici pubblici esistenti nonché la rispondenza alle esigenze ed alle specificità locali ed ai criteri generali di cui all'articolo 4, ritiene di non concedere installazioni dei mezzi suddetti.

Qualora i competenti uffici comunali riscontrassero nuove esigenze, in virtù ed in armonizzazione del piano generale degli impianti, si potrà, previa adozione di delibera di Giunta, attribuire a privati una determinata percentuale di spazi affissionistici.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 6 – OGGETTO

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3, dell'art. 12 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni e condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 7 – SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone di qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 8 – DELLE TARIFFE IN GENERALE

Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/93, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui al deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

Le tariffe in vigore sono quelle di cui all'allegato A del presente regolamento deliberate dalla G.C. il 28.02.1994.

Art. 9 – PUBBLICITA' ORDINARIA E MODALITA' DI COMMISURAZIONE

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metroquadrato di superficie e per anno solare.

Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

Per la superficie di cui ai commi precedenti che abbia estensione compresa tra metriquadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% (cinquanta per cento), per quella di estensione superiore a metriquadrati 8.5 la maggiorazione è del 100% (cento per cento).

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti;

Le superficie inferiori ad un metroquadrato si arrotondano per eccesso al metroquadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metroquadrato; non si fa luogo ad applicazione d'imposta per superficie inferiori a 300 centimetriquadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100% (cento per cento).

Art. 10 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiltranviarie, battelli, banche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12 precedente; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 10 comma quarto del presente regolamento.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato, l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica e la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe allegate al presente regolamento.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia su superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 11 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metroquadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuare su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

Art. 12 – PUBBLICITA' VARIE

Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metroquadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa venga eseguita, nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente regolamento.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica un'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchio amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella allegata al presente regolamento.

Art. 13 – RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, o con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 14 – ESENZIONE DELL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando di riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte d'ingresso dei locali medesimi, purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metroquadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metroquadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metroquadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove di effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 11;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sede di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite non superino il mezzo metroquadrato di superficie.

CAPO III

MADALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 15 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento prevede un'armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle statuizioni del Codice della Strada.

In via generale si statuisce che il Comune in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti sopra esposte, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, ossia delle facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché dei limitati di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 e D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Ci si avvarrà inoltre delle statuizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 285/92, così come modificato dal D.Lgs. 360/93.

L'iter autorizzativo terrà altresì conto della collocazione del manufatto pubblicitario, ossia:

- se il mezzo viene collocato fuori dal centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e di attuazione;
- se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'articolo 3 del Codice della Strada, si applicherà il seguente iter:
 - 1) domanda in carta da bollo da *L. 15.000* indirizzata al Sindaco del Comune di Cilavegna, contenente le generalità del richiedente, nonché l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo stesso verrà installato;
 - 2) disegno in duplice copia riportante le stesse misure del mezzo stesso nonché le caratteristiche tecniche;
 - 3) foto della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario.

L'esame della domanda verrà effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 16 – DISCIPLINARE DI CONCESSIONE E CANONE

Il canone dovuto per l'installazione di mezzi pubblicitari di suolo pubblico deve essere deliberato dal Consiglio Comunale e periodicamente aggiornato. Tale canone è dovuto per ogni mezzo pubblicitario.

Il canone, eventualmente deliberato assieme al disciplinare di concessione, può essere graduato a seconda dell'importanza della zona sulla quale l'occupazione insiste.

Nel caso di domande di installazione di mezzi pubblicitari destinati a reperire pubblicità diverse dall'affissione, e destinati alla commercializzazione della stessa, la Giunta Comunale valuterà l'offerta della richiedente, eventualmente sentendo altre ditte o società specializzate, comunque diverse dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

La richiesta di autorizzazioni può essere articolata nei termini e nei modi più opportuni dall'offerente-richiedente con l'indicazione di vantaggi economici per il Comune sostanziati in beni mezzi strumentali idonei all'esecuzione del servizio od alla maggiorazione dell'entità comunque inderogabile comunque stabilita dalla Giunta Comunale.

L'ordine di presentazione delle domande costituisce, a parità di offerte, titolo preferenziale.

I disciplinari, redatti nei modi e termini di legge, vengono predisposti dal settore tributario.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 17 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente le affissioni, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni di cui all'articolo 6, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economica.

Art. 18 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvedere alla loro esecuzione.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a 70x100 e per i periodi seguenti è quella indicata dalle tariffe allegate al presente regolamento.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100 per cento.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 26; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Art. 19 – RIDUZIONE DEL DIRITTO

Le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunti mortuari.

Art. 20 – ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali e amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 21 – MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario devono mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario devono darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario sono tenuti al rimborso delle somme verste entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune o il concessionario hanno l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non dispongano di altri esemplari dei manifesti da sostituire, devono darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario del servizio.

CAPO V SANZIONI

Art. 22 – RETTIFICA OD ACCERTAMENTO D’UFFICIO

Il Comune o il concessionario entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata a rettifica od accertamento d’ufficio, notificando al contribuente, anche mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell’avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l’ubicazione del mezzo pubblicitario, l’imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 23 – SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

- 1) Per l’omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all’art. 26, si applica, oltre al pagamento dell’imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all’ammontare dell’imposta o del diritto evaso.
- 2) Per l’omesso o tardivo pagamento dell’imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta indipendentemente da quella di cui al comma 1 una soprattassa pari al 20 per cento dell’imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
- 3) Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta od il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuti essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.
- 4) Sulle somme dovute per le imposte sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto. A decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili, interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell’eseguito pagamento.

Art. 24 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1) Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

- 2) Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000 con notificazione agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
- 3) Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 23.
- 4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
- 5) I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

CAPO VI

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEI TRIBUTI

Art. 25 – DICHIARAZIONE

- 1) Il soggetto passivo di cui all'art. 7 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al concessionario apposita dichiarazione anche cumulativa nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e emesso a disposizione degli interessati.
- 2) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione: è fatto obbligo al Comune o al concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 3) La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuando entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- 4) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, si rimanda alle statuizioni del D.Lgs. 507/93.

L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 26 – PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

- 1) L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 9, commi 1 e 3, 10 e 11, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
- 2) Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministero

delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni , sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

- 3) Il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

Per le modalità di tenuta della contabilità e di liquidazione del diritto nel caso di pagamento diretto, si rimanda agli emanandi decreti ministeriali di cui al D.Lgs. 507/93, come meglio specificato nel successivo articolo 27.

- 4) Per la pubblicità relativa a periodi inferiore all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione: per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
- 5) La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere forato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752 comma 4 del Codice Civile.
- 6) Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza, il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.
- 7) Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione e di concessione.

CAPO VII NORME TRANSITORIE

Art. 27 – CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 1994

Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità Locale – n. 1 del 15.01.1994 e delle successive per l'anno 1994 nella è innovato, rispetto ai dettami dell'abrogata normativa, in merito alle modalità di liquidazione del tributo e tenuta della contabilità.

Una volta emanati i decreti ministeriali e resosi certa la data di entrata in vigore della nuova disciplina tributario/contabile, le modalità di liquidazione del tributo risulteranno quelle esplicate all'articolo 26 del presente regolamento.

Art. 28 – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di accertamento e riscossione della tassa è affidato in concessione perché tale forma è ritenuta più conveniente sotto il profilo economico e funzionale. (art. 25 D.Lgs. n. 507). Il concessionario è soggetto iscritto all'albo nazionale di cui all'art. 32 del D.Lgs. 507 del 15.11.1993. Per successivi affidamenti verranno applicate le disposizioni previste dall'art. 28 del D.Lgs. 507.

Art. 29 – DISPOSIZIONI FINALI

Per ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si rimanda al decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, ed a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme è abrogato il precedente regolamento adottato con deliberazione in dal 3.07.1973 n. 54 del C.C.

*Allegato A
(art. 8 del Reg.)*

COMUNE DI CILAVEGNA

PROVINCIA DI PAVIA

Allegato alla delib. di Giunta Comunale n. 112 del 28.02.1994.....

**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

TARIFFARIO

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1994

(Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

Art.	Riferimento del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 Tipo di pubblicità	Modalità di applicazione dell'imposta		Classi del Comune
7 e 12	Effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standard e qualunque altro mezzo non previsto dai successivi articoli, nonché mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi	<p>Per ogni metroquadrato di superficie determinata in base alla minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.</p> <p>Le superfici inferiori ad un metroquadrato si arrotondano per eccesso al metroquadrato.</p> <p>Le superficie inferiore a 300 centimetriquadrati non sono soggette all'imposta. le frazioni di superfici inferiori al metroquadrato, oltre il primo, si arrotondano per eccesso al mezzo metroquadrato.</p> <p>Per i mezzi pubblicitari polifacciali di considera la superficie complessiva adibita alla pubblicità.</p> <p>Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche si considera la superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario.</p> <p>I festoni di bandierine e simili o altri mezzi pubblicitari analoghi, collegati in connessione tra loro ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, si considerano come un unico mezzo pubblicitario ai fini del calcolo della superficie imponibile.</p>		V
13 co. 1 e 2	Visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato	<p>L'imposta è applicata con le medesime modalità previste dall'articolo 12 (v. sopra) in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo.</p> <p>Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.</p> <p>Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.</p> <p>Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.</p>		V
13 co. 3, 4 e 5	Effettuata per conto proprio, su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto	L'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno i	<p>Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.</p> <p>Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.</p> <p>Altri veicoli e</p>	<p>unica</p> <p>unica</p> <p>unica</p>

Art.	Riferimento del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 Tipo di pubblicità	Modalità di applicazione dell'imposta		Classi del Comune
		veicoli in dotazione	motoveicoli	
14 co. 1, 2 e 3	Luminosa effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture	L'imposta è applicata, in relazione a strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, per metroquadrato di superficie		V